

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 382-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 3^a Commissione permanente (Affari esteri) del Senato della Repubblica
nella seduta del 14 dicembre 1972*

*modificato dalla 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) della Camera
dei deputati nella seduta del 4 aprile 1973 (V. Stampato n. 1420)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(MEDICI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 aprile 1973*

Proroga ed aumento del contributo a favore del Centro internazionale di studi e documentazione sulle Comunità europee, con sede a Milano, per il quinquennio 1971-1975

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

E autorizzata la concessione di un contributo di lire 40.000.000 annue, per la durata di cinque anni a decorrere dall'anno finanziario 1971, a favore del Centro internazionale di studi e documentazione sulle Comunità europee, con sede a Milano.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 2.

All'onere di lire 40.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede per l'anno finanziario 1971 a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

A quello di lire 40.000.000 per ciascuno degli anni 1972 e 1973 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

Il Centro internazionale di studi e documentazione sulle Comunità europee presenterà al Ministero degli affari esteri entro il mese di febbraio di ciascun anno il bilancio consuntivo, corredato da una relazione illustrativa sull'attività svolta, relativi all'anno finanziario immediatamente precedente. Il Ministro degli affari esteri provvederà a trasmettere entro 30 giorni tali documenti al Parlamento con il proprio motivato giudizio sulla gestione del Centro.

Solo dopo la presentazione al Parlamento dei documenti indicati nel comma precedente, sarà effettuato il versamento al Centro internazionale di studi e documentazione sulle Comunità europee della quota di contributo relativa all'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferiscono i documenti stessi.

Art. 3.

All'onere di lire 120 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1973, si provvede, quanto a lire 40 milioni, a carico delle disponibilità del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; quanto a lire 40 milioni, a carico del corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972 e, quanto a lire 40 milioni, mediante riduzione dello stanziamento del corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973.

Identico.